

## Polizza di assicurazione

# "Veicoli a Motore e Natanti"

## "AUTOVETTURE"

### Condizioni di assicurazione

Edizione 1/4/2007

Mod. 1 RCA



**Bernese Assicurazioni S.p.A.**  
Sede Sociale e Direzione Generale  
Via G. A. Guattani, 6/A, 00161 Roma  
Telefono 06 4416441 - Fax 06 44164494  
Telegrammi: Bernese Roma

Capitale Sociale € 30.960.000 int. vers.  
Iscrizione al Registro delle Imprese  
di Roma e codice fiscale 80178770584  
R.E.A. N. 341993  
P. IVA 02131381002

Autorizzata all'esercizio  
delle assicurazioni con D. M.  
del 31/3/1972 (G.U. del 15/4/1972 n. 100)  
Società rientrante nell'area  
di consolidamento del bilancio  
del Gruppo Ras

<b>INDICE</b>		
<i>Definizioni</i>	.....	3
<i>Condizioni Generali di assicurazione valide per tutte le garanzie</i>	.....	4
<b>Garanzie:</b>	Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Generali .....	7
	Responsabilità Civile verso Terzi - Condizioni Particolari .....	9
	Garanzia Carta Verde .....	16
	Garanzie Complementari alla Responsabilità Civile verso Terzi.....	16

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### DEFINIZIONI

**ACCESSORIO** - Installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata:

- Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino.
- Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.

**ANTIFURTO SATELLITARE** - Tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

**APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI** - Radio, lettori compact disk, mangianastri, televisori, registratori, integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

**ASSICURATO**

- Per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.
- Per le altre garanzie, il soggetto nel cui interesse è sottoscritto il contratto.

**ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO** - il documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

**ATTO VANDALICO** - Danneggiamento o deturpamento del veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale.

**BAGAGLIO** - Valigie, borse, sacchi, zaini e pacchi che si trovino a bordo del veicolo a loro contenuto.

**BONUS/MALUS** - Formula tariffaria della garanzia R.C.A. che prevede riduzione o aumento di premi in base ai sinistri causati.

**CARTA VERDE** - Certificato internazionale di assicurazione.

**CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)** - Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006.

**CLASSE DI MERITO DELL'IMPRESA** - Classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006.

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI (C.d.A.)** - Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**CONTRAENTE** - Persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

**DEGRADO** - Deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

**FAMIGLIA** - Il nucleo familiare del contraente e del proprietario del veicolo assicurato, compresa la famiglia di fatto, come risultante dal certificato di stato di famiglia.

**FRANCHIGIA** - Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**IMPRESA** - La società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata.

**IMPRESA DI ASSICURAZIONE** - la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

**INFORTUNIO** - Evento o causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

**INVALIDITA' PERMANENTE** - Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.

**ISVAP** - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

**MASSIMALE** - Somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

**NATANTE** - Qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.

**NO CLAIM DISCOUNT** - Formula tariffaria della garanzia R.C.A. che prevede la riduzione dei premi in assenza di sinistri causati.

**PREMIO** - Somma dovuta dal Contraente alla Società, ossia il prezzo dell'assicurazione.

**REGOLA PROPORZIONALE** - Criterio in base alla quale la Società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro, nel caso in cui il valore del bene assicurato sia inferiore a quello reale al momento del sinistro stesso.

**RISARCIMENTO DIRETTO** - Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria r.c.auto, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa che assicura il veicolo utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.

**RIVALSA** - Azione esercitata dalla Società nei confronti dell'Assicurato, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati.

**SCOPERTO** - Importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro, fermo il minimo eventualmente pattuito e indicato in polizza.

**SOCIETA'** - Bernese Assicurazioni S.p.A.

**TARIFFA** - Insieme dei premi inerenti alle diverse tipologie di rischio.

**TERZI** - Coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

**VALORE COMMERCIALE** - Valore del veicolo determinato sulla base della pubblicazione indicata in polizza.

**VALORE DI LISTINO A NUOVO** - Valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori di serie nonché dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge).

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

## ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In applicazione degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento, nonché l'annullamento del contratto stesso.

## ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto nei seguenti termini:

- il premio annuale o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza;
- le rate successive, alle previste scadenze, dietro il rilascio di quietanze emesse dalla Società, sulle quali devono essere indicate la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

## ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

**L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

Se il Contraente non paga le eventuali rate successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di disdetta data da una delle parti l'assicurazione cessa invece dalle ore 24 del giorno della scadenza.

## ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto previsto ai successivi capoversi, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e in ogni caso prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Impresa.

La garanzia Sospensione della Patente è prestata nel territorio della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per le Garanzie Infortuni del Conducente, Tutela Giudiziaria e Assistenza le prestazioni sono operative in tutti i paesi europei, compresa la Russia europea e i Paesi del Bacino Mediterraneo, salvo, limitatamente alle garanzie di Assistenza, le eventuali diverse indicazioni riportate nella normativa specifica.

## ART. 5 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

### 1) **Obblighi del Contraente e della Società**

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'intenzione di sospendere il contratto, restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. La Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

### 2) **Decorrenza della sospensione**

La sospensione decorre dalla data della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso in cui in tale momento il periodo di assicurazione residuo con premio pagato sia inferiore a tre mesi, il premio pagato e non goduto deve essere integrato fino a raggiungere un periodo di copertura pari a tre mesi. La Società rinuncia in ogni caso alle successive rate di premio.

In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere all'Impresa la sospensione del contratto, previa consegna alla stessa della copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. In questo caso la sospensione decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto.

### 3) **Impossibilità di sospensione**

Non è possibile la sospensione nel caso di:

- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti amministrati a libro matricola;
- contratti di ciclomotori, motocicli, motocarrozze, rimorchi e quelli ceduti.

### 4) **Riattivazione del contratto**

La riattivazione è ammessa esclusivamente nel caso in cui non sia cambiato il proprietario del veicolo (nel caso di contratti in leasing, il locatario), salvo un suo Familiare convivente.

La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo: in quest'ultima ipotesi, la riattivazione è consentita a condizione che il veicolo assicurato con il contratto sospeso venga venduto, distrutto, demolito, consegnato in conto vendita o esportato definitivamente.

In tal caso:

- se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a tre mesi la riattivazione avviene mediante sostituzione del contratto, prorogando la scadenza originaria del contratto per un periodo pari a quello della sospensione. Dal premio che il Contraente dovrebbe versare per la proroga del contratto, si detraggono, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta esistente al momento della sospensione, nonché l'eventuale integrazione richiesta dalla Società;
- nel caso invece in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al relativo conguaglio di premio e si rimborsa unicamente, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione;
- se il Contraente non richiede la riattivazione entro dodici mesi dalla data della sospensione, e il veicolo assicurato con il contratto sospeso viene venduto, distrutto, demolito o esportato definitivamente, la Società restituisce la

parte di premio pagata e non goduta, dietro presentazione di idonea documentazione, a partire dalla data della sospensione; in ogni altro caso il contratto si intende risolto e la parte di premio pagata e non goduta resta acquisita alla Società.

#### **ART. 6 – ADEGUAMENTO DEL PREMIO**

La Società ha la facoltà di rinnovare il contratto con condizioni di premio diverso da quello in corso. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio né le variazioni dello stesso derivanti dal verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, né quelle derivanti dalla variazione di eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione, né quelle derivanti dall'adeguamento dei valori assicurati.

Le indicazioni circa il nuovo ammontare del premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della sua scadenza.

**6.1** Nel caso in cui il Contraente a sua volta non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza, di non accettare il premio proposto, il contratto s'intende rinnovato con il nuovo premio comunicato dalla Società. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

**6.2** Nel caso di variazioni tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della Società o all'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza. In tal caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

#### **ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ' DEL VEICOLO ASSICURATO**

##### **1) Trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita con sostituzione di contratto**

Il Contraente, dopo aver restituito il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde relativi al veicolo, può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo: in tal caso, la Società procede alla sostituzione con relativo conguaglio del premio.

Perché si possa effettuare la sostituzione, il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) deve rimanere invariato, ad eccezione delle ipotesi in cui il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del nuovo veicolo assicurato sia:

- familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge, figlio/a) in base allo stato di famiglia;
- convivente more uxorio in base allo stato di famiglia.

La sostituzione può altresì essere effettuata, nel caso di società di persone, da socio a società e viceversa; per quanto riguarda le società di capitale nel solo caso di società a responsabilità limitata, esclusivamente da socio amministratore unico a società e viceversa.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito in corso esclusivamente nell'ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dello stesso tipo.

E' altresì consentita la sostituzione del contratto in caso di furto del veicolo assicurato, previa denuncia all'Autorità competente, da parte del contraente, presentata all'Impresa.

##### **2) Trasferimento con cessione del contratto**

La vendita del veicolo assicurato comporta la cessione del contratto di assicurazione (Codice delle Assicurazioni). Il Contraente ha facoltà di cedere il contratto insieme al veicolo, dandone immediata comunicazione alla Società e restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fino a tale momento è comunque tenuto al pagamento del premio.

La Società emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali.

**Successivamente alla cessione del contratto non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio.**

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non rilascia l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

##### **3) Trasferimento con annullamento del contratto**

Nel caso in cui il nuovo proprietario del veicolo non intenda subentrare nel contratto, la Società provvede ad annullarlo, restituendo il premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo - al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale - per giorno di garanzia residua, dal giorno in cui sono restituiti il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata "consegna in conto vendita" del veicolo, il premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non goduto sarà calcolato dal momento del conto vendita, a condizione che, alla data della documentata "consegna in conto vendita" del veicolo, siano stati restituiti alla Società i documenti assicurativi predetti.

Nel caso di vendita o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto, il premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non goduto sarà calcolato, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa l'eventuale integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

In seguito al furto del veicolo ed in mancanza della sostituzione con altro veicolo, è consentita la risoluzione del contratto ed il rimborso del premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagato e non fruito, dal giorno successivo alla denuncia presentata presso l'Autorità competente.

La restituzione del premio pagato e non goduto è consentito per i ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

##### **4) Successione nel contratto**

In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato la Società, a richiesta di tutti gli eredi (**che dovranno fornire prova documentale di tale loro qualità**) e previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, emetterà nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al P.R.A., rilascerà i relativi documenti, conservando la classe di merito, applicando la tariffa ed i criteri di personalizzazione in vigore al momento dell'emissione. La Società, rimborserà agli eredi la parte di premio pagata e non goduta, al netto dell'imposta, annullando il precedente contratto.

#### **ART. 8 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione

della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

Nel caso di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il predetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

A richiesta dell'assicurato, è consentito il recupero della classe di Bonus/Malus o di No Claim Discount maturata mediante trasferimento del contratto in corso su altro veicolo di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

#### **ART. 9 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Per i ciclomotori la demolizione deve essere certificata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio netto, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dal momento della consegna della suddetta documentazione.

Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla eventuale sospensione del contratto, il predetto rimborso del premio avviene a partire dalla data della sospensione.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

A richiesta dell'assicurato, è consentito il recupero della classe di Bonus/Malus o di No Claim Discount maturata mediante trasferimento del contratto in corso su altro veicolo di proprietà di un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

#### **ART. 10 - VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898).

#### **ART. 11 - ALIENAZIONE DEL VEICOLO**

*(disposizione non valida per la Garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi)*

In caso di alienazione del veicolo e di sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Società trasmettere al nuovo proprietario l'obbligo di proseguire il contratto. Se il premio è stato pagato, il contratto è operante a favore del nuovo proprietario per i quindici giorni successivi a quello dell'alienazione.

Trascorso questo termine, se il nuovo proprietario non ha chiesto di subentrare nel contratto, l'assicurazione cessa.

La Società, nei trenta giorni dalla eventuale richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni.

#### **ART. 12 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

#### **ART. 13 - RINNOVO DEL CONTRATTO**

Salvo quanto disposto dall'Art. 6 - Adeguamento del premio, in mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax spedita almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e, pertanto, alla scadenza indicata in polizza si applica il disposto del primo comma.

#### **ART. 14 - TARIFFAZIONE**

1. La valutazione del rischio e la determinazione del relativo premio sono effettuate in base a schemi e criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stata stipulata la polizza.

In particolare per:

- le autovetture è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus (Condizione Particolare F) o Bonus/Malus con Franchigia (Condizione Particolare FF);
- i Motocicli e Ciclomotori è applicata la forma tariffaria No Claim Discount (Condizione Particolare Z) o No Claim Discount con Franchigia (Condizione Particolare ZZ).
- gli altri veicoli sono applicate le forme di Tariffa Fissa o con Maggiorazione del premio per sinistrosità – Pejus (Condizione Particolare G).

2. Targhe speciali. Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (RSM-SCV-SMOM-EE-AFI-FTASE-), pertanto, per l'attribuzione ad un gruppo tariffario, si fa riferimento alla targa del veicolo e non alla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

#### **ART. 15 - DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'**Agenzia** alla quale è assegnato il contratto oppure alla **Società**, entro tre giorni dall'evento o da

quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

#### **ART. 16 - VALUTAZIONE DEL DANNO**

*(disposizione non valida per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)*

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società, o un perito da essa incaricato, concorderà direttamente l'ammontare del danno con il Contraente o persona da questi indicata.

In caso di disaccordo ciascuna delle parti può proporre che la questione sia risolta da uno o più arbitri da nominare con apposito atto.

#### **ART. 17 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

*(disposizione non valida per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi)*

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

#### **ART. 18 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **ART. 19 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente:

- l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il Contraente se Persona Fisica;
- l'Autorità Giudiziaria di Roma (ovvero ove ha sede la Società) se Persona Giuridica.

#### **ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## **GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONDIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

La Società assicura inoltre i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria disciplinati nelle Condizioni Particolari, sempreché espressamente richiamate nel contratto. In questo caso le somme indicate nel frontespizio di polizza sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno sono consegnati al Contraente dall'Agenzia presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio o delle rate successive.

#### **ART. 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante, a meno che non sia espressamente richiamata la clausola derogatoria "Condizione Particolare D - Rinuncia alla Rivalsa":

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285).

L'assicurazione non è in ogni caso operante:

- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla legge stessa.

#### **ART. 3 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

##### **Obbligo di rilascio dell'attestazione**

- almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società trasmette al Contraente l'attestazione dello stato del rischio;
- l'obbligo sussiste qualunque sia la forma tariffaria del contratto stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale;

- nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto, la Società rilascia l'attestazione almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione;
- la Società invia un'attestazione aggiornata e rettificata nei casi in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, la Società rimborsa il maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione di contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura;
- qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione. L'obbligo sussiste, inoltre, nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 171 comma 1, lettera a) del Codice delle assicurazioni.

#### **Contenuto dell'attestazione**

L'attestazione trasmessa dalla Società contiene le seguenti informazioni:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato sottoscritto il contratto;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di Conversione Universale (CU), in caso di forme tariffarie che prevedono variazioni di premio in base ai sinistri osservati;
- la percentuale di maggiorazione del premio in caso di forma Pejus;
- il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi negli ultimi 5 anni, secondo quanto stabilito dal C.d.A.;
- il numero e gli importi delle franchigie richieste dalla Compagnia e non corrisposte dall'assicurato;
- i dati della targa di riconoscimento e, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

#### **La Società non rilascia attestazione nel caso di:**

- sospensione della garanzia nel corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, ad eccezione di quelli per i quali è richiesta la sostituzione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto che preveda suddivisione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione è rilasciata dalla compagnia delegataria, ossia quella che gestisce il contratto.

#### **ART. 4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO**

In caso di furto del veicolo l'Assicurato è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente. L'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il contratto si risolve con la restituzione della eventuale parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio netto (escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale), per giorno di garanzia residua.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il disposto di cui al comma precedente si applica previo incasso della relativa rata di premio.

In presenza di garanzie accessorie la Società provvederà per l'incasso della rata di premio dietro rilascio di apposita quietanza.

#### **ART. 5 - PASSAGGIO DI TARIFFA**

Il passaggio da una forma tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annua del contratto e deve essere richiesto con lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della scadenza stessa.

#### **ART. 6 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO**

Ai sensi dell'Art. 143 del C.d.A., la denuncia del sinistro deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia, ai fini dell'art. 135 del C.d.A., deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto. Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Ricevuta la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del C.d.A.) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'Assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Le condizioni di applicazione della procedura di indennizzo diretto sono illustrate in dettaglio nella Nota Informativa al Contraente consegnata unitamente al contratto all'atto della stipula.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, la Società si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso non venga presentata la denuncia di sinistro e non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

#### **ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

Nei casi di inapplicabilità della procedura di cui all'art. 149 del C.d.A., la Società assume, fino a quando ne abbia interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

## **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

*(valide solo se espressamente richiamate)*

#### **A) AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'effettuazione dell'esame;
- l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

#### **B) DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI - AUTOVETTURE E MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO O SU AUTOBUS**

La Società assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario o del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.

**Rimangono in ogni caso esclusi:**

- denaro, preziosi, titoli;
- bauli, valigie, colli e il loro contenuto;
- i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

#### **C) CARICO E SCARICO**

La Società assicura la responsabilità civile del Contraente o del committente per i danni involontariamente provocati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili; rimangono in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Non sono considerate terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

#### **D) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al Diritto di Rivalsa contenuta nella Condizioni Generali della Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- quando il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione prevista dagli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada (D.L.C.S. 30/4/92, n. 285);
- quando il veicolo sia guidato da persona non abilitata alla guida secondo le norme in vigore; la presente deroga non è in ogni modo operante nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente sia a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, per i veicoli diversi dai ciclomotori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

#### **E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata in polizza, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

#### **F) TARIFFA BONUS/MALUS – SETTORE I-II**

##### **1) Periodi di osservazione sinistri**

- a) **Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

**b) Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

**2) Classi di merito**

La forma tariffaria Bonus/Malus si articola in 28 (ventotto) classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti dalla classe 1L alla classe 18, secondo la *tabella 1* dei coefficienti di premio sotto riportata:

**Tabella 1**

Classi di merito	1L	1I	1H	1G	1F	1E	1D	1C	1B	1A	1	2	3	4
<i>Coefficienti di determinazione del premio</i>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,38	0,40	0,44	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59
Classi di merito	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Coefficienti di determinazione del premio</i>	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78	0,82	0,88	0,94	1,00	1,20	1,60	2,00	2,50	3,00

**3) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale**

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene con i criteri della *tabella 2*.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa:

- a. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione della annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

**Tabella 2**

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

*N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)*

- b. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

**4) Classe di merito di ingresso**

All'atto dell'emissione della polizza, per l'attribuzione della classe di merito, si applicheranno i criteri di seguito specificati:

**A. Classe di merito CU**

- Classe CU 14, per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- Classe CU 14, per veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- Classe CU 18, qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

**B. Classe di merito Bernese**

- Classe 13 Bernese, per veicolo immatricolato in Italia la prima volta da non oltre 2 anni;
- Classe 13 Bernese, per veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo non siano trascorsi 2 anni;

- Classe 15 Bernese, per veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al Pubblico Registro Automobilistico, qualora dalla data di prima immatricolazione del veicolo siano trascorsi più di 2 anni;
- Classe 18 Bernese, qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

**5) Veicolo già assicurato presso lo stesso od altro assicuratore**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base ai sinistri verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni, desunti dall'attestazione dello stato del rischio, secondo i criteri della seguente *tabella 3*.

Per veicolo già assicurato:

- a) presso la stessa Società, il contratto è assegnato alla classe interna ed alla classe CU maturata;
- b) presso altra Impresa:
  1. avente la stessa tipologia e forma tariffaria, il contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione dello stato del rischio sotto la sigla "CU";
  2. avente la stessa tipologia e diversa forma tariffaria, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata applicando i criteri indicati alla tabella di Conversione Universale (CU).
- c) Nel caso di veicolo proveniente da leasing ed acquisito in proprietà tramite esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo potrà far valere le informazioni contenute nell'attestazione dello stato del rischio, sempre che:
  - sia esibita una dichiarazione del Contraente, del precedente contratto assicurativo, da cui risulti l'effettivo utilizzatore del veicolo;
  - l'effettivo utilizzatore del veicolo, che ha acquisito la proprietà del veicolo, ed il Contraente coincidano.
- d) qualora nell'attestazione dello stato del rischio sia indicata la classe CU 1, sia come provenienza che come assegnazione, il contratto è collocato alla classe di merito 1A Bernese della *tabella n. 4*, (ferma la classe CU).

**5/bis) Assegnazione della classe di merito per un ulteriore veicolo**

La Società in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

**Tabella di "Conversione Universale" (CU) – Determinazione del premio ed assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto.**

All'atto della stipulazione del contratto:

- la determinazione del premio avviene in base alla *tabella 1*;
- l'assegnazione della classe di merito viene determinata dall'assenza e dalla presenza di sinistri nei periodi "osservati", in base alla classificazione prevista dalla seguente *tabella 3* di "Conversione Universale" (CU).

**Tabella 3**

Classe di merito CU	Classe di assegnazione CU in base ai sinistri «osservati»				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**6) Vantaggi per Famiglia e Proprietari di più veicoli (per persone fisiche e per autoveicoli ad uso privato). Assunzione di veicoli per i quali non si applica la disposizione di cui al punto 5/bis**

1. **Vantaggi "Famiglia":** all'atto dell'assunzione di un nuovo veicolo, qualora siano in vita altre polizze della Società con veicoli della medesima tipologia e indenni da sinistri nell'ultimo periodo di "osservazione", la classe di merito d'assegnazione Società sarà la più favorevole fra le classi dei contratti in corso e, tuttavia, non inferiore alla 10, se

il veicolo è di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo una voltura al P.R.A.; la classe d'assegnazione CU sarà la 14.

- Vantaggi "Proprietari di più veicoli":** all'atto dell'assunzione di un nuovo veicolo, qualora siano in vita altre polizze della Società con veicoli delle medesima tipologia e indenni da sinistri nell'ultimo periodo di "osservazione", la classe di merito d'assegnazione Società sarà la più favorevole fra le classi dei contratti in corso e, tuttavia, non inferiore alla 10, se il veicolo è di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo una voltura al P.R.A.; la classe d'assegnazione CU sarà la 14.
- Vantaggi "Proprietari di veicoli già assicurati presso altre Imprese":** all'atto dell'assunzione di veicoli di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo una voltura al P.R.A. e indenni da sinistri negli ultimi tre anni, è consentita l'assegnazione della classe di merito interna Bernese 10; la classe di assegnazione "Conversione Universale" CU sarà come da attestazione dello stato del rischio.

**7) Per la stipulazione dei contratti relativi ai veicoli di cui al punto 6),** il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della *tabella 1*.

#### **DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO UNIVERSALE - Regole di corrispondenza**

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero di sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:

**Tabella 4**

Classe di merito CU	Classe di merito Società	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati									
		0 sinistri		1 sinistri		2 sinistri		3 sinistri		4 o più sinistri	
		Classe CU	Classe Società	Classe CU	Classe Società	Classe CU	Classe Società	Classe CU	Classe Società	Classe CU	Classe Società
<b>1</b>	<b>1L</b>	1	1L	3	1H	6	1E	9	1B	12	2
<b>1</b>	<b>1I</b>	1	1L	3	1G	6	1D	9	1A	12	3
<b>1</b>	<b>1H</b>	1	1I	3	1F	6	1C	9	1	12	4
<b>1</b>	<b>1G</b>	1	1H	3	1E	6	1B	9	2	12	5
<b>1</b>	<b>1F</b>	1	1G	3	1D	6	1A	9	3	12	6
<b>1</b>	<b>1E</b>	1	1F	3	1C	6	1	9	4	12	7
<b>1</b>	<b>1D</b>	1	1E	3	1B	6	2	9	5	12	8
<b>1</b>	<b>1C</b>	1	1D	3	1A	6	3	9	6	12	9
<b>1</b>	<b>1B</b>	1	1C	3	1	6	4	9	7	12	10
<b>1</b>	<b>1A</b>	1	1B	3	2	6	5	9	8	12	11
<b>1</b>		1	1A	3		6		9		12	
<b>2</b>		1		4		7		10		13	
<b>3</b>		2		5		8		11		14	
<b>4</b>		3		6		9		12		15	
<b>5</b>		4		7		10		13		16	
<b>6</b>		5		8		11		14		17	
<b>7</b>		6		9		12		15		18	
<b>8</b>		7		10		13		16		18	
<b>9</b>		8		11		14		17		18	
<b>10</b>		9		12		15		18		18	
<b>11</b>		10		13		16		18		18	
<b>12</b>		11		14		17		18		18	
<b>13</b>		12		15		18		18		18	
<b>14</b>		13		16		18		18		18	
<b>15</b>		14		17		18		18		18	
<b>16</b>		15		18		18		18		18	
<b>17</b>		16		18		18		18		18	
<b>18</b>		17		18		18		18		18	

Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:

- I sinistri sia pagati sia solo riservati che abbiano provocato danni a PERSONE;
- I sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a COSE.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali, però, non si procede al pagamento (danni a cose) o all'appostazione di una riserva (danni a persone), il periodo stesso si considera esente da

sinistri. Pertanto l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva non terrà conto di tali sinistri, che verranno invece considerati ai fini evolutivi successivamente alla loro definizione. A questo punto la Società provvederà alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo eventuale conguaglio di premio.

Nel caso invece in cui nel periodo di osservazione si verificano o vengano denunciati sinistri per i quali si procede all'appostazione di una riserva (danni a persone), l'evoluzione per l'annualità immediatamente successiva terrà conto di tali sinistri, salvo procedere, successivamente alla loro definizione, alla esatta ricostruzione dell'evoluzione delle classi con relativo conguaglio di premio.

#### **DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE – Regole specifiche**

**a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18** qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

**b) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero**, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella *tabella 2*. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.

Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto ad esibire:

- la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore;
- documento certificante la reimmatricolazione del veicolo in Italia di cui alla precedente dichiarazione.

In mancanza di tale documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.

**c) Nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato con la forma tariffaria di "franchigia"** il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella *tabella 3*.

All'atto del rinnovo, fermi i criteri di cui sopra, non si terrà conto ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, dei sinistri il cui importo liquidato rientri nei limiti della franchigia, purché sia stato effettuato il relativo rimborso alla Società.

**d) Nel caso di veicolo in precedenza assicurato con contratto** di durata non inferiore ad un anno presso una Società alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa:

- il Contraente deve dar prova di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Società o al commissario liquidatore;
- il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale;
- la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza Bernese e di "Conversione Universale" (CU) secondo quanto previsto dalla *tabella 4*.

**e) Nel caso di veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo**, la classe di merito di assegnazione corrisponde alla classe di merito CU indicata sul contratto temporaneo. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14.

Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo scaduto da meno di un anno e sottoscrivere una dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del contratto temporaneo.

**f) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi** in regime di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.

**g) Mutamento parziale della proprietà del veicolo.** In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, l'Impresa è tenuta a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.

**h) Qualora sia stata trasferita su un veicolo di nuova acquisizione** la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulta invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, l'Impresa è tenuta ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.

**i) Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario** che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:

- vendita;
- demolizione;
- furto di cui sia esibita denuncia;
- certificazione di cessazione della circolazione;
- definitiva esportazione all'estero;
- consegna in conto vendita;

il contratto è assegnato alla classe di merito CU maturata purché il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e sempre che:

- l'assicurato esibisca copia del precedente contratto, la documentazione comprovante la vendita, demolizione, furto, cessazione della circolazione, definitiva esportazione del veicolo precedentemente assicurato nonché l'attestazione dello stato di rischio;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo alienato, demolito o cessato di circolare definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;
- il contraente del presente contratto e di quello relativo al veicolo alienato, demolito o cessato di circolare definitivamente coincidano.

**j) Rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio.** Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nella *tabella 3*, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento.

**l) In caso di furto del veicolo assicurato con il presente contratto** il Contraente potrà beneficiare per altro veicolo della stessa tipologia della classe di merito in corso al momento del furto, a condizione che:

- il nuovo contratto venga sottoscritto presso la Società entro un anno dalla data del furto;
- il proprietario (Locatario in caso di contratti di Leasing) del veicolo rubato e del veicolo da assicurare in sostituzione coincidano.

Su richiesta ed entro **15** giorni, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio con le classi di merito Bernese e di Conversione Universale (C) effettivamente maturate.

**m) Nel caso di veicolo assicurato a seguito del furto** d'altro veicolo precedentemente assicurato presso altra Impresa ed a condizione che la stipulazione sia effettuata entro un anno dalla data del furto e l'assicurato esibisca copia del precedente contratto e copia della denuncia di furto, il contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU indicata nell'attestato di rischio relativo all'ultimo periodo d'osservazione completato per il veicolo precedente;
- alla classe di merito CU indicata nella *tabella 2* in caso di precedente assicurazione con altre forme tariffarie.

Relativamente ai punti l) e m) il diritto al mantenimento della classe di merito maturata, può essere fatto valere anche da un familiare convivente (genitori, coniuge, figli).

**n) Veicolo che non ha circolato, per più di un anno, dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo quanto previsto dalla precedente *tabella 4*, sempre che sia trascorso almeno un anno e meno di diciotto mesi dalla data di scadenza del contratto cui l'attestazione dello stato del rischio di riferisce ovvero, alla classe 14 qualora siano trascorsi più di 18 mesi. Il Contraente deve esibire l'attestazione dello stato del rischio dell'ultima annualità assicurativa completata e sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ., nella quale attesti di non aver circolato dalla scadenza precedente contratto assicurativo.

**o) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva** sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stata assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa, su richiesta del Contraente, invierà allo stesso una nuova attestazione sullo stato del rischio.

**p) Nel caso in cui il sinistro già eliminato come senza seguito** sia riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella *tabella 4* con i conseguenti conguagli del premio.

**q) Informazioni sui sinistri e facoltà di rimborso.** Alla scadenza del contratto, in presenza di sinistri che hanno comportato l'applicazione del Malus nell'ultimo periodo di osservazione, il Contraente ha il diritto di conoscere l'ammontare delle somme liquidate ai terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Il Contraente ha inoltre la facoltà di rimborsare tutti o parte dei suddetti sinistri, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo, per annullare l'effetto sull'evoluzione della classe di merito.

Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (Artt. 149 e 150 del C.d.A.) la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Tale diritto si applica indipendentemente dalla volontà di rinnovare il contratto.

In seguito all'eventuale rimborso, la Società provvede ad assegnare il contratto alla nuova classe di merito e/o a rilasciare al Contraente un nuovo attestato di rischio.

**r) La Classe di merito assegnata è soggetta a revisione** sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quelle della stipulazione del contratto, purchè, ciò avvenga non oltre **tre mesi** da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

### **8) Sostituzione del contratto**

La sostituzione del contratto mantiene ferma la scadenza originaria dello stesso. La sostituzione del veicolo con altro determina la sostituzione del contratto esclusivamente in caso di alienazione, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione definitiva del veicolo assicurato, in ogni altro caso si sottoscrive un nuovo contratto.

**9) La sospensione del contratto** per un periodo superiore a tre mesi sospende, per tutta la sua durata, anche il periodo d'osservazione, che riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

## **FF) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA – SETTORE I-II**

### **1) Periodi di osservazione sinistri**

#### **a) Periodo di osservazione valido per contratti di nuova emissione e per i rinnovi contrattuali con decorrenza 1 gennaio 2007:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **sessanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **sessanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **10** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

#### **b) Periodo di osservazione valido per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006:**

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dall'impresa, in caso di veicolo assicurato:

- per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia **novanta** giorni prima della decorrenza contrattuale e termina **novanta** giorni prima della scadenza della annualità assicurativa.

Il periodo di osservazione deve avere una durata minima di **9** mesi; in caso contrario, ai fini dell'evoluzione del premio, tale periodo si prende in considerazione solo unitamente al periodo relativo all'annualità successiva.

## **2) Definizione della forma tariffaria**

- a) L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria del tipo Bonus/Malus con Franchigia. La franchigia, indicata in polizza, rimane a carico dell'Assicurato.  
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- b) Per quanto non espressamente indicato restano ferme tutte le norme di cui alla Condizione Particolare F) – Tariffa Bonus/Malus.

## **H) ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA**

### **1) Definizione del Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola, che è una polizza unica che assicura più veicoli intestati allo stesso soggetto presso il Pubblico Registro Automobilistico.

### **2) Iscrizione nel Libro Matricola**

Le inclusioni dei veicoli nel Libro Matricola, devono essere effettuate con lettera raccomandata ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul timbro postale.

Le esclusioni, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva, devono essere effettuate restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di tale restituzione.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli o sospensioni di rischio.

### **3) Anticipazione del premio**

All'atto della sottoscrizione il Contraente versa un premio anticipato calcolato sulla base di un numero di veicoli assicurati in quel momento.

### **4) Regolazione del premio**

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in base ad 1/360 per ogni giorno di garanzia.

Nel caso in cui il premio così calcolato risulti superiore a quello anticipato dal Contraente, quest'ultimo dovrà versare la differenza entro **15** giorni dalla data della relativa comunicazione della Società; qualora, invece, il premio dovuto risulti inferiore a quello anticipato, la Società, nello stesso termine di 15 giorni, rimborserà, al netto delle imposte, la differenza percepita.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

L'eventuale modifica del frazionamento del premio, ove previsto, è ammessa solo in occasione della scadenza annuale.

### **5) Attestato dello stato di rischio**

La Società, trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale l'attestazione dello stato di rischio per ogni veicolo che sia rimasto in garanzia per un periodo non inferiore l'anno.

Per quelli invece inseriti in corso di contratto, l'attestazione sarà rilasciata nei termini indicati dal primo comma precedente, nella successiva annualità assicurativa; il periodo d'osservazione di riferimento inizia il giorno dell'inclusione del veicolo e termina due mesi prima della scadenza.

## **I) VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP**

La garanzia vale, per i trasportati che necessitino di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

## **J) RISCHI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

Il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Non sono ammesse variazioni di rischio in corso di contratto, ad eccezione del caso di cambio di residenza o di sede legale del proprietario. Nel caso in cui queste ultime variazioni comportino un aumento di premio si procederà al relativo conguaglio, tenendo conto anche della maggiorazione prevista per la temporaneità.

Diversamente, in caso di diminuzione del premio, si procederà unicamente al conguaglio dello stesso, e non anche al conguaglio della maggiorazione.

Non è ammessa durata inferiore per i ciclomotori.

## **K) VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA**

Il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Non si applicano le regole evolutive delle forme tariffarie Bonus/Malus, No Claim Discount e simili, ove richiamate.

## **L) ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO**

Non è consentita la stipulazione di contratti con la copertura di secondi rischi.

### **N) RISCHIO STATICO RIMORCHI**

Sempre che il rimorchio sia staccato dalla motrice, la garanzia copre i seguenti danni a terzi:

- causati dal rimorchio in sosta;
- derivanti da manovra a mano;
- derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

**Rimangono in ogni caso esclusi i danni alle persone che occupano il rimorchio, nonché a coloro che partecipano alle suddette manovre e sono in ogni modo addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.**

### **O) PAGAMENTO ANTICIPATO DEL PREMIO**

Premesso che il veicolo è locato in leasing, oppure venduto ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore, il premio è pagato anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata della rateazione o del periodo di locazione in leasing.

A deroga di quanto previsto dall'Articolo 13 "Rinnovo del Contratto" delle Condizioni Generali d'Assicurazione, il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il contratto è stipulato nelle forme Bonus/Malus, No Claim Discount o a Premio Fisso (Pejus), la sua durata è suddivisa in periodi di dodici mesi, per ognuno dei quali valgono le regole previste dalla specifica tariffa. Nel caso in cui uno di tali periodi dovesse risultare di durata inferiore ai dodici mesi, lo si considererà, insieme al periodo immediatamente successivo, come il primo "periodo di osservazione".

Alla scadenza del contratto si procederà al rilascio dell'attestazione dello stato di rischio ed al conguaglio del premio, ai fini del quale devono essere considerate le variazioni dell'indice ISTAT "Prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati", intervenute nel corso del contratto stesso.

#### **Q) NON TACITO RINNOVO**

A deroga dell'articolo 13 - Rinnovo del Contratto, delle Condizioni Generali d'Assicurazione, il contratto non è soggetto a tacita proroga e pertanto si scioglierà alla sua naturale scadenza, senza l'applicazione dei 15 giorni di tolleranza di cui all'Art. 1901 del Codice Civile.

#### **R) AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI D'INTERESSE STORICO**

Il Contraente dichiara, e la Società prende atto, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei seguenti registri:

- ❖ Automobilclub Storico Italiano (ASI)
- ❖ Storico Lancia
- ❖ Italiano Fiat
- ❖ Italiano Alfa Romeo
- ❖ Centro Storico della Direzione Generale delle M.C.T.C.
- ❖ Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

#### **S) LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE**

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

#### **U) ASSICURAZIONE SU TELAIO**

Il Contraente dichiara e la Società prende atto, che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare su suolo pubblico pur in assenza di targa d'immatricolazione.

#### **V) RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel contratto.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della sottoscritta Società all'uopo designata quale Coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato d'assicurazione e del contrassegno. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata a loro nome e per loro conto.

## **GARANZIA CARTA VERDE**

La Carta Verde è il certificato internazionale d'assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A. Restano in ogni caso valide le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo d'assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (art. 1901 Codice Civile) e decorre dalle ore zero del giorno indicato sulla stessa.

**Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi d'avere validità o sia sospesa, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente alla Società la suddetta Carta. In caso contrario la Società eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.**

## **GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI FIGLI MINORI**

La Società assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 Codice Civile, primo comma).

La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato nel frontespizio di polizza.

#### **SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

La Società risponde, fino a concorrenza di Euro 260,00 (*duecentosessanta/00*) per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime d'incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico.

#### **PROPRIETARIO DI RIMORCHIO (O DI SEMIRIMORCHIO) DIVERSO DA QUELLO DELLA MOTRICE - CIRCOLAZIONE IN GERMANIA E IN SPAGNA**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.